



ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 29.10.2015

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
(ai sensi dell'art. 50, comma 5 del T.U.E.L. - Dlgs 18 agosto 2000 n. 267)

RIMOZIONE E SMALTIMENTO del materiale contenente amianto presente nella copertura dell'immobile sito in San Giovanni La Punta (CT), via Donizetti - via Fò, di proprietà del Sig. Cristaldi Giuseppe nato a San Giovanni La Punta (CT) il 04/10/1935 e ivi residente in via Cadorna n° 14.

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità comunale di protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza,

Visto il rapporto n. 1014/SI/PM del 22/10/2015 con il quale il Corpo di Polizia Municipale ha comunicato che a seguito del passaggio di una tromba d'aria si è verificato il parziale crollo del tetto di copertura, costituito elementi in polistirolo coibentante con sovrastanti lastre in cemento-amianto, dell'edificio sito in San Giovanni La Punta (CT), via Donizetti - via Fò;

Visto che la parte pericolante rappresenta una situazione di potenziale pericolo per i frequentatori dell'immobile tanto che ne è stato disposto il sequestro cautelativo del capannone, mentre i frammenti delle lastre in amianto costituiscono una situazione di rischio per la privata incolumità;

Accertato che l'immobile risulta attualmente di proprietà del Sig. Cristaldi Giuseppe nato a San Giovanni La Punta (CT) il 04/10/1935 e ivi residente in via Cadorna n° 14.

Ritenuto altresì, necessario ed urgente, al fine di tutelare la salute pubblica e l'igiene ambientale, emettere nei confronti del soggetto sopra generalizzato, apposita ordinanza di rimozione e smaltimento del materiale in amianto e di bonifica del sito e ripristino ambientale, con la comminatoria, ai sensi dell'art. 253 commi 1 e 2 del D. Lgs n.152 del 03.04.2006 che le eventuali spese sostenute per gli interventi in questione, qualora effettuati d'Ufficio dall'Autorità competente, costituiscono iscrizione di onere reale sui beni immobili e sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile;

Visto l' art. 50 - comma 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, recante il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art. 222 del R.D. 27 Luglio 1934, n.1265 - T.U. delle leggi sanitarie, così come integrato dagli artt. 24, 25 e 26 del Decreto Legislativo n.380 del 06.06.2001, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

Vista la Legge 27 marzo 1992, n.257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);

- Visto** il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 della Legge 27 marzo 1992, n.257);
- Visto** il Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n.471 – Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto** il Decreto Legislativo n.257 del 25.07.2006 - Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro;
- Visto** il Decreto Legislativo n.81 del 09.04.2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto;
- Visto** il Decreto Legislativo n.152 del 03.04.2006 - Norme in materia ambientale
- Visto** il Decreto Legislativo n.96 del 30.06.2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Vista** l'art. 18 comma 1 della L.r. n.22 del 16.12.2008, sulla pubblicazione degli atti;
- Rilevato** che sussistono ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento, per cui ai sensi dell'art. 7 comma 1° della legge n.241/1990, come successivamente modificata ed integrata, si prescinde dalla comunicazione di avvio del procedimento, stante l'urgenza di adottare provvedimento cautelare a tutela della salute, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- Ritenuta** la propria competenza in merito;

ORDINA

al Sig. Cristaldi Giuseppe nato a San Giovanni La Punta (CT) il 04/10/1935 e ivi residente in via Cadorna n° 14, proprietario dell'immobile sito in questa via Donizetti – via Fò,

- 1) di provvedere alla completa rimozione e successivo idoneo smaltimento di tutto il materiale in eternit presente nell'immobile in oggetto, nonché alla bonifica del sito e ripristino ambientale accordando 30 giorni per la presentazione del piano di lavoro da parte di una ditta specializzata ed altri 30 giorni per la sua realizzazione;
- 2) di avvalersi di un'impresa abilitata a smaltire materiale contenente amianto iscritta all'Albo Gestori Rifiuti – Sezione imprese che bonificano beni contenenti amianto, che dovrà presentare idoneo piano di lavoro alla competente ASP 3 - U.O. Prevenzione e sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda USL (art. 212 D.lgs 152/2006; art. 256 D.lsl 81/2008; D.M. del Ministero della Sanità del 06/09/1994);

Trascorsi i termini prescritti ed accertato che i soggetti sopra generalizzati non hanno adempiuto al presente provvedimento, si disporrà l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per legge ed inoltre verranno informati le Autorità competenti, ed a valutare gli eventuali ulteriori provvedimenti esperibili ed opportuni, ivi compresa l'esecuzione coattiva a spesa dell'obbligato, con

la conseguenza che le spese sostenute per gli interventi di bonifica del sito e ripristino ambientale, qualora effettuati d'Ufficio dall'Autorità competente, costituiranno iscrizione di onere reale sui beni immobili e sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile;

AVVERTE

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili procederà all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7 bis, comma 1 bis del D. Lgs. n.267/2000 e succ. integrazioni, ed a valutare gli eventuali ulteriori provvedimenti esperibili ed opportuni, ivi compresa l'eventuale esecuzione coattiva a spesa dell'obbligato, qualora effettuata d'Ufficio dall'Autorità competente, costituirà titolo per l'iscrizione di onere reale sui beni immobili assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile, con l'eventuale trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria in applicazione dell'art.650 del Codice Penale, ed ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità per le valutazioni del caso.

INFORMA

Per il diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 07.08.1990, n.241;

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di San Giovanni La Punta;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Settore Igiene e Sanità Piazza Europa, piano primo, tel.095/7417109;

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 07.08.1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Igiene e Sanità, Avv. Domenico Moschetto;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n.241, si comunica che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo on line del comune, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello Statuto Siciliano, entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

1. La pubblicazione all'Albo Pretorio on line del comune, e per estratto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del comune www.sangiovannilapunta.gov.it, nelle forme previste dal D.lgs. 33/2013 La presente ordinanza è esecutiva dal giorno della pubblicazione.
 2. la notifica della presente, ai proprietari degli edifici in oggetto;
-

3. la trasmissione di copia della presente al Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.
4. la trasmissione di copia della presente al Dipartimento di Prevenzione – Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Azienda U.S.L. n.3 – Via Tevere, n.39 – Fraz. Cerza -San Gregorio di Catania (CT).
5. La trasmissione di copia della presente al Servizio di Igiene Pubblica – Ufficio di Vigilanza Igienicò Sanitaria - Distretto Gravina di Catania dell'Azienda U.S.L. 3 – Catania, per gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza.
6. La trasmissione di copia della presente al Settore Urbanistica del Comune di San Giovanni La Punta, per l'iscrizione dell'onere reale sui beni immobili, a seguito della approvazione del progetto di bonifica, qualora effettuata d'Ufficio dall'Autorità competente, che dovrà essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Decreto Legislativo n.380 del 06.06.2001.-

Il Sindaco
(Antonino Bellia)

